



Club Alpino Italiano - Sezione di Ascoli Piceno

Sezione fondata nel 1883



Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del giorno venerdì 7 ottobre 2022, ore 18.30

Ordine del giorno:

- 1) Approvazione dei verbali precedenti
- 2) Modifiche allo statuto come richiesto con pec il 22-09-2022 dal RUNTS
- 3) Varie ed eventuali

Sono presenti:

Presidente: Giovanni Maria Leonardi

Consiglieri:

Enrico ALBERTI, Elena ALESSANDRINI, Nicola ANGELINI, Lucio DI BELLA, Gianni GIANTOMASSI, Paola ROMANUCCI, Claudio SQUARCIA, Valeriano VALLESI.

Segretaria: Giancarla MARUCCI

Punto 1 - Approvazione del verbale precedente

Viene approvato il verbale della seduta precedente.

Punto 2 - Modifiche allo statuto come richiesto con pec il 22-09-2022 dal RUNTS

RUNTS: entro 60 gg si deve adempiere alle modifiche richieste. Poiché nel verbale dell'assemblea sociale di approvazione delle modifiche in adeguamento, che ha valore di statuto, era stato scritto che le modifiche statutarie erano demandate al Presidente, le modifiche indicate dal RUNTS vengono apportate dal Presidente, come confermato anche dalla funzionaria incaricata della regione contattata per le vie brevi dalla Segretaria.

Pertanto, in ottemperanza alle modifiche indicate con nota 22/9/2022 della Responsabile del procedimento D.ssa Tritarelli dell'Ufficio regionale RUNTS (**All.1**) come necessarie per la trasmigrazione nel RUNTS nazionale e di seguito riportate quali premesse, il Presidente apporta, e il Consiglio Direttivo a ogni buon conto condivide e approva, le seguenti modifiche allo Statuto sezionale approvato dall'Assemblea del 26/3/2021:

- Premesso che occorre "modificare la disciplina relativa al diritto di voto dei soci di cui all'art. 12 c. 1 e art. 24 c.1 e c.2 dello statuto, là dove si riserva il diritto di voto ai soli soci maggiorenni, senza al contempo prevedere che i rappresentanti legali dei soci minorenni possono esercitare il diritto di voto in loro nome e conto; infatti così come formulato l'art. 12 c.1 e art. 24 c.1 e c.2 non risultano conformi all'art. 24 comma 1,2.d.lgs. 117/2017, ai sensi del quale tutti i soci devono avere diritto di voto in assemblea.", anche conformemente a quanto comunicato dal CAI centrale con Circ.n.16/2022 (**All.2**):

lo Statuto è modificato come segue:

- a) dall'articolo 12 comma 1 vengono espunte le parole "purché maggiorenni";
- b) dall'articolo 24 comma 1 è espunta la parola "maggiorenni";



Club Alpino Italiano - Sezione di Ascoli Piceno

Sezione fondata nel 1883



c) all'art.24 il secondo comma "I Soci minori di età possono assistere all'Assemblea" è sostituito dal comma "I soci minorenni esercitano il diritto di voto tramite il proprio rappresentante legale. L'elettorato passivo e il diritto di assumere incarichi competono ai soli soci maggiorenni".

- Premesso che "lo statuto risulta privo di specifica disciplina relativa al diritto dei soci di esaminare i libri sociali obbligatoria ai sensi dell'art. 15 del d.lg. 117//2017, pertanto, in assenza di disciplina espressa sulle modalità di esercizio di tale diritto, questo si intende assoluto e senza limitazioni":

lo Statuto è modificato come segue:

l'art.12 dopo il secondo comma è integrato dal seguente terzo comma: "I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno 15 giorni."

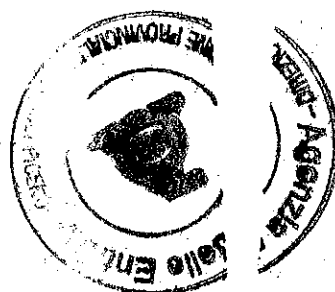
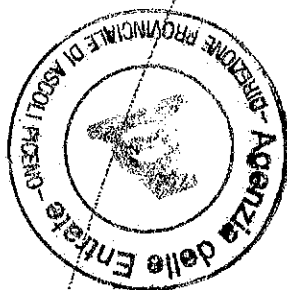
- Premesso che "L'art.8 contrasta con il principio di non temporaneità del vincolo associativo, sebbene con l'art.10 si comprenda che il vincolo associativo si scioglie in caso di mancato pagamento della quota sociale e sebbene l'art.13 preveda che la qualifica di socio si perde per le motivazioni dallo stesso citate. Pertanto è necessario che l'articolo otto sia coerente con il principio suddetto.", conformemente anche a quanto previsto dallo Statuto modello del CAI centrale e come già riportato all'art.11 dello Statuto sezione approvato dall'Assemblea del 26/3/2021 ("la partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale"):

lo Statuto è modificato come segue:

a) il primo comma dell'art.8 "Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale" è sostituito dal comma: "La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale."

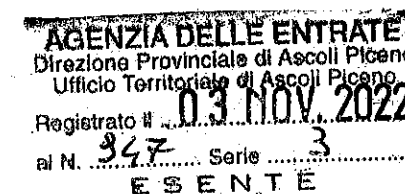
b) il primo comma dell'art.11 "la partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale" è abrogato.

Si allega il testo dello Statuto integrato dalle modifiche apportate in adeguamento alle prescrizioni dell'Ufficio regionale del RUNTS (All.3)



Punto 3 - Varie ed eventuali

Non vi sono ulteriori argomenti da discutere.



La Segretaria verbalizzante

Giancarla Marucci

Giancarla Marucci

Il Presidente

Giovanni Maria Leonardi

Giovanni Maria Leonardi



Ennio Pagnor

Ennio Pagnor

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI ASCOLI PICENO ODV

ORDINAMENTO SEZIONALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE- DURATA

Art. 1

E' costituita con sede in Ascoli Piceno l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Ascoli Piceno ODV" e sigla "CAI Sezione di Ascoli Piceno ODV".

L'associazione ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 2

Il Club Alpino Italiano - Sezione di Ascoli Piceno ODV è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato.

Essa uniforma il proprio statuto allo Statuto e al Regolamento Generale del CAI.

Gli iscritti all'associazione sono di diritto Soci del CAI.

TITOLO II

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3

L'Associazione ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale, interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

L'Associazione persegue, senza scopi di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa è indipendente, apartitica, aconfessionale ed è improntata a principi di democraticità.

Art. 4

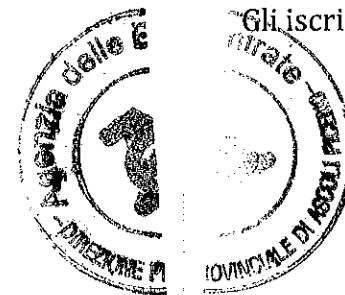
Quali attività strumentali e secondarie rispetto alle attività generali di cui al precedente articolo 3, l'Associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Ascoli Piceno
Ufficio Territoriale di Ascoli Piceno

ALL. N. 1 ALL'ATTO REG.TO
AL N. 947 3 2022

Amidio Pagnoni
delegato del Direttore



c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle a esse propedeutiche;

e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI competenti in materia, per la formazione di associati dell'associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett.c) e d);

f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;

g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela, alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente montano;

h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;

i) alla pubblicazione di un periodico sezionale del quale è editrice e proprietaria;

j) alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

Art. 5

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività dell'Associazione. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO III

SOCI

Art. 6

Sono previste le seguenti categorie di Soci: onorari, benemeriti, ordinari, famigliari e giovani.

Art. 7

Chiunque intenda divenire Socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un Socio presentatore iscritto all'Associazione da non meno di due anni compiuti. Per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà.

L'iscrizione è personale e non trasmissibile. Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo, in caso di rigetto con provvedimento motivato. Con l'ammissione il Socio s'impegna a osservare il presente ordinamento, lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI; si obbliga inoltre a osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 8

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 9

Il Socio è tenuto a versare regolarmente all'associazione:

a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera;

b) la quota associativa annuale;

c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;

d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

La mancanza di tempestivo pagamento della quota associativa annuale è causa di cessazione del rapporto associativo. L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto al successivo articolo 13.

Art. 10

Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale.

L'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo della Sezione.

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate.

Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

Art. 11

Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome del CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.

Le prestazioni fornite dai Soci sono gratuite.

Art. 12

I Soci, hanno il diritto di voto nelle assemblee della loro Sezione e il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nel Club Alpino Italiano, secondo l'ordinamento della struttura centrale e delle strutture periferiche.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della Sezione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno 15 giorni.

Art. 13

La qualifica di Socio si perde per morte, per dimissioni, per morosità o per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio, che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell'Associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, può deliberarne la radiazione.

Contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso a norma del Regolamento disciplinare del CAI.

Art. 15

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.

Il trasferimento del Socio da una Sezione ad un'altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

Art. 16

Non è ammessa la distribuzione ai Soci, anche parziale e in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della struttura centrale del Club Alpino Italiano e del patrimonio della Sezione.

Art. 17

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 18

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei conti e, ricorrendone i presupposti di legge, l'Organo di controllo.

Le cariche di segretario e tesoriere possono coesistere in capo a una stessa persona.

Art. 19

Tutte le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito e devono essere conferite a Soci maggiorenni iscritti all'associazione da almeno due anni compiuti.

Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto.

Art. 20

La gratuità delle cariche sociali esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso comunque configurato, a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.

Art. 21

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei Soci della Sezione.

Capo 1°

ASSEMBLEA

Art. 22

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione; essa è costituita da tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- elegge i Consiglieri e i Revisori dei conti e, ricorrendone i presupposti di legge, l'Organo di controllo, con le modalità stabilite dall'ordinamento della sezione e del Regolamento elettorale adottato, escluso il voto per corrispondenza;
- elegge annualmente i Delegati alle Assemblee Nazionale e Regionale;
- elegge la Commissione verifica poteri di cui all'art. 25;
- adotta l'ordinamento e i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- adotta un Regolamento elettorale per l'elezione di Consiglieri e Revisori dei conti;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo e i bilanci d'esercizio della Sezione;
- delibera l'acquisto, l'alienazione e la costituzione di vincoli reali su beni immobili;
- delibera sulle modificazioni da apportare all'ordinamento sezionale dell'Associazione in unica lettura;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;

- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno.

Art. 23

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e per la nomina alle cariche sociali; può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.

La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea, deve essere esposto nella sede sociale e spedito a ciascun Socio avente diritto al voto.

Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione.

Art. 24

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto al voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea.

I soci minorenni esercitano il diritto di voto tramite il proprio rappresentante legale.

L'elettorato passivo e il diritto di assumere incarichi competono ai soli soci maggiorenni.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto: tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

E' escluso il voto tramite delega.

Art. 25

L'Assemblea nomina un Presidente e un Segretario.

Spetta alla Commissione verifica poteri il compito di verificare il diritto di partecipare e intervenire all'Assemblea.

La Commissione è composta da tre membri eletti dall'Assemblea con voto palese fra i Soci in regola con l'iscrizione al C.A.I. da almeno due anni e il più anziano di iscrizione assumerà la carica di Presidente.

Art. 26

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto. La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione di copia cartacea all'albo sezionale esposto presso la sede per almeno quindici giorni.

Art. 27

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche dello Statuto, non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI a norma dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI.

Art. 28

Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi associato eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. È escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

Capo 2°

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 29

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è formato da nove componenti eletti dall'Assemblea fra i Soci. Il Socio deve esprimere un numero di preferenze in numero pari a quello dei componenti da eleggere.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo è convocato, entro 20 giorni dalla data dell'Assemblea, dal Socio eletto con maggiore anzianità d'iscrizione al CAI che lo presiede fino alla nomina fra i suoi componenti di: Presidente, Vice presidente, Tesoriere. Il Consiglio nomina inoltre il Segretario, che può essere scelto anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; esso, in questo caso, non ha diritto di voto.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi.

Art. 30

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Fa eccezione il Presidente di Sezione che può essere rieletto una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 riunioni consecutive. Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti si deve convocare l'Assemblea per la elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti oppure, ove nominato, l'Organo di controllo, entro quindici giorni convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 31

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente, e composte dalla maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.

Art. 32

Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono invitati a partecipare a scopo consultivo i responsabili degli Organi Tecnici Sezionali, il Collegio dei Revisori dei conti e, ove nominato, l'Organo di controllo.

Possono essere invitati a partecipare i Delegati alle Assemblee Nazionale e Regionale del CAI, i Soci/Associati che fanno parte delle Commissioni Centrali e Regionali del CAI, gli ex Presidenti sezionali e, qualora lo si ritenga utile o necessario, anche altri Soci e persone esterne all'Associazione.

Art. 33

Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salve le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI. In particolare esso:

- propone all'Assemblea dei Soci il programma annuale di attività dell'Associazione e predispone quanto necessario per attuarlo;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi Soci;
- propone incarichi alle Commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i Soci venticinquennali e cinquantennali;

- delibera le quote associative e i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati.

Capo 3°

PRESIDENTE

Art. 34

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci. I mandati di pagamento vengono firmati dal Presidente o dal Tesoriere.

In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo. Tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente dirige l'Assemblea dei Soci fino alla nomina del suo Presidente.

Capo 4°

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 35

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione e tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione.

Art. 36

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, che potranno essere compilati anche da persona non facente parte del Consiglio Direttivo. I verbali dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo di norma nella riunione successiva.

Inoltre il Segretario dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.

Capo 5°

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 37

Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone di almeno tre componenti eletti dall'Assemblea e nomina fra i suoi componenti un

Presidente, fermo il rispetto di quanto prescritto dall'art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 in merito all'Organo di controllo, che è nominato ricorrendone i presupposti, per lo svolgimento delle funzioni previste dalla legge.

Durano in carica 3 anni, sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo un anno di interruzione.

Art. 38

Il Collegio dei Revisori dei conti e, ove nominato, l'Organo di controllo, si riuniscono almeno una volta ogni tre mesi. Alle riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I Revisori dei conti e, ove nominato, l'Organo di controllo, hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni. Hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO V

COMMISSIONI E GRUPPI

Art. 39

Il Consiglio Direttivo può costituire speciali Commissioni formate da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento.

Art. 40

Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in autonomia con il presente statuto.

E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 41

Il Consiglio Direttivo può, secondo quanto stabilito nel Regolamento del CAI, costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del competente Comitato Direttivo Regionale.

Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza e non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale. Esse hanno un proprio ordinamento che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

Art. 42

In caso di scioglimento di una Sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio regionale o interregionale dei Revisori dei conti competente per territorio.

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE

Art. 43

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente, del Collegio dei Revisori dei conti e, ove nominato, dell'Organo di controllo, deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Art. 44

Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'Associazione.

Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio è reso pubblico mediante l'affissione di copia cartacea all'albo sezionale esposto presso la sede per almeno quindici giorni.

Art. 45

I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati su un conto bancario o postale intestato all'Associazione stessa.

Art. 46

In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'Assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio di controllo, al Raggruppamento Regionale di appartenenza purché costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più Sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o ad altro Raggruppamento.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 47

Le controversie fra Soci o fra Soci e organi dell'Associazione, relative alla vita dell'Associazione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria né al parere o

all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Per le controversie fra Soci, organo competente ad esperire il tentativo, è il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei conti e, ove nominato, dall'Organo di controllo.

Si applicano le norme procedurali stabilite dal Regolamento disciplinare del CAI.

Art. 48

Contro le deliberazioni degli organi dell'Associazione che si ritengono assunte in violazione del presente Statuto e dello Statuto e del Regolamento disciplinare del CAI è ammesso ricorso a norma del Regolamento Generale del CAI.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49

L'adeguamento dell'ordinamento sezionale alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto. È adottato dal Consiglio Direttivo sezionale con propria delibera, da portare ad approvazione dell'Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

Art. 50

Per tutto quanto non previsto nel presente ordinamento si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI.

Acronimi:

ODV = Organizzazione Di Volontariato

Ascoli Piceno 7 Ottobre 2022